

ASS. PROTEZIONE CIVILE SINISTRA PIAVE – O.N.L.U.S. STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 (Denominazione e Sede)

- 1) E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata: "Associazione Protezione Civile Sinistra Piave", che di seguito nel presente atto sarà chiamata per brevità "Associazione", che assume la forma giuridica di Associazione.
- 2) L'Organizzazione ha sede in V.le Spellanzon. 15 nel Comune di Conegliano (TV), ma il Consiglio Direttivo può spostare la sede in locali diversi in caso di decadenza della locazione dei locali in uso e comunque per altre ragioni inerenti il godimento dell'uso di locali idonei.

ART 2 (Statuto)

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge n° 266 del 1991, delle Leggi Regionali e Statali, e dei principi generali dell' Ordinamento giuridico.
- 2) L'Assemblea delibera il Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART 3 (Efficacia dello Statuto)

- 1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Aderenti all'Organizzazione.
- 2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART 4 (Modificazione dello Statuto)

- 1) Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria adottata ai sensi dell'art. 16.

ART 5 (Interpretazione dello Statuto)

- 1) Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART 6 (Finalità nell' obiettivo)

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro.
- 2) La specifica finalità dell'Associazione è quella riguardante le attività rivolte al trasporto dei malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.
- 3) Scopo primario dell'Associazione è di prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso alle persone bisognose nel rispetto della Legge 8.12.70 n. 996 e di ogni altra disposizione legale o amministrativa in vigore. L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere, creare o dirigere iniziative nel campo della Protezione Civile, corsi d'istruzione per la preparazione teorica e pratica dei propri associati e di qualunque cittadino ne faccia richiesta. L'Associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo, anche in collaborazione con Enti Privati o Pubblici operanti con finalità complementari.

ART 7 (Ambito di attuazione delle finalità)

- 1) L'Associazione opera di norma nel territorio della Provincia di Treviso, nonché in Italia od all'estero in seguito ad eventi nei quali sia utile la sua opera.

TITOLO III - GLI ADERENTI

ART 8 (Soci ed ammissione)

- 1) Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
- 2) Possono far parte dell' Associazione come soci tutti i cittadini italiani o stranieri di accertata moralità che abbiano interesse alle finalità dell' Associazione.
- 3) L'ammissione all'Associazione è deliberata, su apposita domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

- 4) Per far parte dell'Associazione in qualità di Socio occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente, nella quale deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
- 5) I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori ed in Soci Onorari. Potranno essere nominati Soci Onorari dal Consiglio Direttivo le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze in seno all'Associazione. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
- 6) L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno in corso ed è prorogata di anno in anno qualora il Socio non presenti formale atto di dimissioni.

ART 9 (Diritti)

- 1) Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli Organi dell'Organizzazione con le modalità previste nel presente Statuto.
- 2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
- 3) Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di Legge e nei limiti previsti dal Regolamento.
- 4) Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni, i Soci cancellati, esclusi o receduti.

ART 10 (Doveri)

- 1) Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 2) Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, etc.).
- 3) I soci hanno il dovere di corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso non siano apportate modifiche alla quota associativa il Socio corrisponderà la stessa cifra dell'anno precedente.

ART 11 (Esclusione e Dimissioni)

- 1) L'Aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere sottoposto a censura, sospensione fino a tre anni e nei casi più gravi escluso dall'Associazione.
- 2) La censura e la sospensione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo conforme proposta del Collegio dei Probiviri.
- 3) L'espulsione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona interessata, le valutazioni e le proposte del Collegio dei Probiviri, con voto segreto e con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 4) La cancellazione od il recesso del Socio può avvenire per dimissioni o per mancato pagamento della quota sociale.
- 5) Le dimissioni del Socio devono essere presentate al Presidente in forma scritta.
- 6) Il socio si considera receduto dopo il secondo anno di mancato pagamento della quota associativa, accertato dal Consiglio Direttivo. Il Socio receduto potrà ottenere la riammissione dopo il pagamento di almeno due anni di quota associativa.

TITOLO IV - GLI ORGANI

ART 12 (Indicazione degli Organi)

- 1) Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
- 2) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART 13 (Composizione)

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione aventi diritto di voto.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nominerà il suo Presidente.

ART 14 (Convocazione)

- 1) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Bilanci annuali ed inoltre su richiesta del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno.

- 3) L'Assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo degli Aderenti.

ART 15 (Validità e compiti dell'Assemblea)

- 1) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente.
- 2) In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- 3) Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
- 4) L'Assemblea Ordinaria delibera su:
 - a) approvazione dei bilanci;
 - b) nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori;
 - c) decide sugli argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) decide sulle mozioni che le vengono presentate entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da almeno un decimo dei Soci.

ART 16 (Votazione)

- 1) L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 2) L'Assemblea Straordinaria per la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione delibera col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Aderenti aventi diritto di voto.
- 3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o le qualità delle persone.
- 4) Nelle deliberazione di approvazione dei bilanci i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART 17 (Verbalizzazione)

- 1) Le discussioni e le Deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in Verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 2) Il Verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella Sede dell'Associazione.
- 3) Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il Verbale e di trarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) ART 18 (Composizione)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
- 2) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti quattro componenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo può sostituire per cooptazione i Membri che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica e può cooptare, in soprannumero non superiore a tre, Soci che abbiano acquisito particolari benemeritenze. I Membri cooptati durano in carica fino alla prossima elezione del Consiglio Direttivo.

ART 19 (Presidente del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART 20 (Durata e Funzioni)

- 1) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi di voti dei presenti.
- 2) Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo.
- 4) Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) Nel caso venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, ed i Membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nuova elezione del Consiglio.
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro invito del Presidente di norma ogni quattro mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo giudichi opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione si fa con lettera o con telegramma al domicilio di ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nell'invito viene indicato l'Ordine del Giorno delle materie da trattarsi.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in Sua mancanza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto quando riguardano persone. I componenti che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati decaduti. In seno al Consiglio non sono ammesse deleghe.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART 21 (Elezione)

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli aderenti all'Associazione a maggioranza assoluta (metà più 1 degli aventi diritto al voto) nelle prime due votazioni, ed a maggioranza relativa nelle successive.
- 2) Può essere eletto Presidente il Componente dell'Assemblea che abbia almeno 40 anni e sia aderente all'Associazione da almeno 5 anni.
- 3) Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, aderente all'Associazione, che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 4) Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce nei casi di sua assenza od impedimento.

ART 22 (Durata)

- 1) Il Presidente dura in carica tre anni, ed espleta il proprio mandato fino alla nomina del nuovo Presidente eletto dall'Assemblea.
- 2) L'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti può revocare il Presidente.
- 3) Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e per il rinnovo delle Cariche Sociali.

ART 23 (Funzioni)

- 1) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e tutti gli altri atti ufficiali.
- 2) Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 3) Il Presidente vigila e cura perché siano attuate le Deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea.
- 4) In caso di urgenza il Presidente può agire coi poteri del Consiglio e le Deliberazioni così adottate dovranno essere poste all'approvazione del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
- 5) Il Presidente sottoscrive i Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la Sede dove possono essere consultati dagli Aderenti.

CAPO IV - ALTRE CARICHE

ART 24 (Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Membri effettivi e da uno supplente, viene eletto dall'Assemblea nella stessa seduta che elegge il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i Membri sono rieleggibili.
- 2) I Revisori dei Conti possono essere eletti anche tra non appartenenti all' Associazione.
- 3) Il Collegio nomina tra di Esso il Presidente del Collegio.
- 4) Al Collegio è affidata la sorveglianza contabile con le modalità previste dal presente Statuto.
- 5) Al Presidente del Collegio è data la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto.
- 6) I Revisori hanno facoltà di esaminare presso la Sede conti e registri e possono procedere alle indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro affidato.

ART 25 (Collegio dei Proviviri)

- 1) Il Collegio dei Proviviri è formato da tre Membri effettivi e da uno supplente, eletti dall' Assemblea tra gli aderenti che non ricoprono cariche di Consigliere o di Revisore dei Conti, dura in carica tre anni ed i Membri sono rieleggibili.
- 2) I Proviviri possono essere eletti anche tra non appartenenti all' Associazione.
- 3) Qualsiasi decisione di carattere disciplinare riguardante un socio deve essere preventivamente sottoposta al Collegio che dopo propria indagine, valutazione e tentativo di conciliazione sottoporrà il caso e la propria proposta al competente Organo.
- 4) I provvedimenti disciplinari che il Collegio può proporre sono la censura, la sospensione del Socio fino al massimo di tre anni, e nei casi più gravi l'espulsione.

ART 26 (Segretario dell'Associazione)

- 1) Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rinominabile.
- 2) Il Segretario è incaricato della redazione dei Verbali delle sedute e di quelle mansioni che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

ART 27 (Indicazioni delle risorse)

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. beni mobili ed immobili;
 - b. contributi e quote associative;
 - c. donazioni e lasciti;
 - d. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - e. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

ART 28 (I beni)

- 1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili ed immobili.
- 2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la Sede dall'Associazione e può essere consultato dagli aderenti

ART 29 (Contributi)

- 1) I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dovuta dagli Aderenti, stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART 30 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

- 1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità Statutarie e rispettando il desiderio, se espresso, dall'Offerente.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità Statutarie.
- 3) Il Presidente attua le Delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART 31 (Proventi derivanti da attività marginali)

- 1) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità Statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/91.
- 3) Il Presidente dà attuazione della Deliberazione dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART 32 (Devoluzione dei beni)

- 1) L'Assemblea Straordinaria può sciogliere l'Associazione e ne devolve il patrimonio, con la maggioranza di cui all'art. 16. In tal caso i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni in regola con i requisiti O.N.L.U.S.

TITOLO VI - IL BILANCIO

ART 33 (Bilancio e Conto Consuntivo)

- 1) I documenti di Bilancio dell'Associazione sono annuali.
- 2) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 3) Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 4) Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART 34 (Formazione e contenuto del Bilancio)

- 1) Il Bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Tesoriere Economo e poi approvato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- 2) Il Conto Consuntivo è elaborato dal Tesoriere Economo e poi approvato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART 35 Controllo del Bilancio)

- 1) I documenti di Bilancio, Consuntivo e Preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 3) Eventuali rilievi critici relativi a spese o entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti all'Assemblea.

ART 36 (Approvazione del Bilancio)

- 1) Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea Ordinaria con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 31 Marzo di ogni anno.

- 2) Il Bilancio Preventivo è depositato presso la Sede dell'Associazione entro quindici giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni aderente.
- 3) Il Conto Consuntivo è approvato dall'Assemblea in Seduta Ordinaria con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 31 Marzo di ogni anno.
- 4) Il Conto Consuntivo è depositato presso la Sede dell'Associazione entro quindici giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

ART 37 (Deliberazione delle Convenzioni)

- 1) Le Convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o Soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni Convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

ART 38 (Stipula delle Convenzioni)

- 1) Le Convenzioni sono stipulate dal Presidente dell' Associazione.

ART 39 (Attuazione delle Convenzioni)

- 1) Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle Convenzioni.

TITOLO VIII - ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

ART 40 (Dipendenti)

- 1) L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 266/91.
- 2) I rapporti tra l'associazione ed i Dipendenti sono disciplinati dalle Leggi e da apposito Regolamento adottato dall' Associazione.
- 3) I Dipendenti sono, ai sensi di Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART 41 (Collaboratori di lavoro autonomo)

- 1) L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell' opera di collaboratori di lavoro autonomo.
- 2) I rapporti tra l'Associazione ed i Collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle Leggi e dal relativo contratto collettivo di lavoro.
- 3) I Collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX - RESPONSABILITA'

ART 42 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

- 1) Gli Aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

ART 43 (Responsabilità dell'Associazione)

- 1) L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle Convenzioni e dei Contratti stipulati.

ART 44 (Assicurazione dell'Associazione)

- 1) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' Associazione stessa.
- 2) L'Associazione si assicura inoltre per i danni che possono derivare a terzi per la frequentazione della Sede e/o la partecipazione alle sue attività o manifestazioni.

TITOLO X RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART 45 (Rapporto con altri soggetti)

- 1) L'Associazione disciplina con apposito Regolamento i rapporti con gli altri Soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART 46 (Requisiti O.N.L.U.S.)

- 1) In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 4 dicembre 1997 n. 460, si prevede espressamente che:
 - a) l'Associazione svolge principalmente attività di assistenza sanitaria a tutela della vita umana;
 - b) l'Associazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale;

- c) l'Associazione non può svolgere altra attività se non direttamente connessa a quella di cui al punto a);
- d) l'Associazione non distribuisce, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'Associazione impiega gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- f) in caso di scioglimento dell' Associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad altre O.N.L.U.S. sentito il parere dell'Organismo di Controllo di cui alla Legge 23.12.96 n° 662 art. 3 comma 190, salva diversa destinazione imposta dalla Legge;
- g) l'Associazione redige annualmente il bilancio di gestione;
- h) l'Associazione garantisce per tutti i Soci uniforme disciplina del rapporto associativo, esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, consente ai Soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto ed agli eventuali Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell' Associazione;
- i) l'Associazione, in ogni suo segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, unitamente ai propri simboli, usa la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale" oppure l'acronimo "ONLUS".

ART 47 (Scioglimento dell'Associazione)

- 1) L'Associazione potrà essere sciolta prima della scadenza del termine di durata con Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART 48 (Disposizioni finali)

- 1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI N° 02/2009 DEL 18.12.2009

Conegliano, 18 dicembre 2009

IL SEGRETARIO Pase Gianni	IL PRESIDENTE Ceschin Donato
------------------------------	---------------------------------

Registrato in Conegliano (TV) il 31/12/2009 al n° 5153 S. III